



DELIBERA N. 115/23/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TLS - TELE
LIGURIA SUD COOPERATIVA RADIO TELEVISIONE CATTOLICA S.C.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO A CARATTERE
COMUNITARIO TRASMESSO SU LCN 15) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETT. R) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021 N. 208
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LIGURIA N. 1/2023 - PROC. 5/23/MZ-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 maggio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

“VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”.

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale della Liguria 22 marzo 2013, n. 8 recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Liguria le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta*

attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Liguria - preso atto del report "*Monitoraggio dell'Emittenza locale in Liguria in materia di obblighi di programmazione, pubblicità, garanzie dell'utenza e pluralismo sociale*" effettuato dalla Società Cedat 85 Mediamonitor acquisito al Prot. CO.RE.COM. 2022/1576039 - con atto CONT n. 1/2023, del 25 gennaio 2023, notificato in pari data, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società TLS - Tele Liguria Sud Cooperativa Radio Televisione Cattolica S.C.R.L. (di seguito Tele Liguria Sud S.C.R.L.) per il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario nella giornata del 4 ottobre 2022 in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208. Nello specifico è stato riscontrato un affollamento pubblicitario pari al 7.39% nella fascia oraria 20-21 e al 6,84% nella fascia oraria 23-24.

In data 8 febbraio 2023, il CO.RE.COM. ha chiesto alla Società Cedat 85 Mediamonitor un ulteriore esame della programmazione trasmessa nelle fasce orarie 20-21 e 23-24 del giorno 4 ottobre 2022, inviando alla stessa anche il registro dei programmi trasmesso dalla società Tele Liguria Sud S.C.R.L.

In data 10 febbraio 2023 la Società Cedat 85 Mediamonitor, dopo aver riesaminato la programmazione oggetto di contestazione, ha inviato un report definitivo acquisito al Prot. CO.RE.COM. n. 2023-0161281 nel quale ha comunicato quanto segue: "*Ci siamo resi conto che erroneamente è stato calcolato, come spot, anche una comunicazione di tipo sociale relativa alla somministrazione del vaccino della durata di una ventina di secondi, in entrambe le fasce orarie. Nel ricalcolo dell'affollamento pubblicitario per fasce orarie, ci sono state delle variazioni:*

- 4 ottobre 20:00-21:00 si è passati dal 7.39% al 5.44%. Resta quindi la violazione dello sfioramento del 5.00%

- 4 ottobre 23:00-23:59 si è passati dal 6.84% al 4.94%. Quindi la fascia oraria rientra nel limite di affollamento consentito".

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 1/2023 la società Tele Liguria Sud S.C.R.L. ha fatto pervenire le proprie memorie difensive acquisite al prot. CO.RE.COM. n. 2023/0119481 del 31 gennaio 2023 nelle quali ha comunicato quanto segue: *[...] la sera del 4 ottobre, la durata del Tg, generalmente assestata sui 30 - 35 minuti, ha avuto eccezionalmente una durata di soli 26 minuti a seguito di un problema*

sorto nel montaggio ed esportazione di un servizio, il cui ritardo non ne ha consentito né la presentazione né la messa in onda all'interno del notiziario. L'ordinaria durata del Tg superiore ai 30 minuti, come di consuetudine, avrebbe portato la trasmissione del secondo blocco [pubblicitario] di 106 secondi ad un orario prossimo, ma successivo alle 21:00, entrando nella fascia oraria 21 - 22 che, come si evince dal report, è rimasta vuota contrariamente alle altre sere monitorate. Tale situazione avrebbe consentito di rientrare nei termini di legge. La nostra emittente ha recentemente installato nuovi sistemi di programmazione che consentono l'attivazione di alcuni automatismi di salvaguardia nella programmazione che nel caso in questione hanno creato l'involontaria erronea situazione. Quanto verificato è riconducibile, infatti, ad un errore tecnico nella programmazione automatica, dimenticando di disinserire il sistema predisposto dal software per evitare di trasmettere in nero. Il sistema consente infatti o di serrare la lista di programmazione, eliminando possibili vuoti di messa in onda, possibili anche tra la fine di un Tg e la programmazione del blocco pubblicitario, o di far partire in automatico un intervallo o brevi filmati riempitivi per ricongiungersi alla lista di programmazione predeterminata. Data la brevità del Tg, davvero inconsueta, non si è provveduto ad inserire la seconda più corretta opzione di automatismo, cioè la programmazione automatica di intervalli, causando l'involontaria violazione della normativa [...]. Dal punto di vista procedurale, alcune imprecisioni nella programmazione, ci hanno fatto incorrere in non volute violazioni della normativa, pur sottolineando che nessuno spot è stato aggiunto rispetto alle programmazioni dei giorni precedenti e seguenti, che risultano regolari, e nessun vantaggio è stato comunque acquisito dall'emittente [...]".

La società ha comunicato di aver provveduto a sensibilizzare gli addetti alla programmazione e di aver eliminato l'opzione del riallineamento automatico teso ad evitare la trasmissione in nero, rendendo utilizzabile unicamente l'opzione che inserisce in automatico intervalli e brevi filmati per colmare i vuoti tra la programmazione e i blocchi pubblicitari successivi, al fine di non reiterare l'errore commesso. La società ha inoltre previsto, per casi di necessità, la possibilità di eliminare l'intero blocco pubblicitario *“soprattutto nell'ipotesi di una programmazione più lunga del previsto tale da far accumulare nel blocco orario successivo la trasmissione di spot”*. La società, in considerazione di quanto sopra esposto e in considerazione del fatto che in oltre 45 anni di attività non ha mai ricevuto altre contestazioni, ha chiesto l'archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM. Liguria, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0067917 del giorno 9 marzo 2023, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Tele Liguria Sud S.C.R.L..

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del Co.RE.COM. Liguria in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito

della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 per il superamento dei limiti di affollamento orario (5.44%) nella fascia oraria 20 - 21 della giornata del 4 ottobre 2022. A seguito del riesame della programmazione televisiva da parte della società Cedat 85 Mediamonitor, infatti, non si conferma la violazione per la fascia oraria 23 - 24 inizialmente contestata dal CO.RE.COM. Liguria.

Le giustificazioni addotte dalla società - secondo le quali un errore tecnico del sistema di programmazione automatica avrebbe, a seguito di una riduzione non preventivata della durata del telegiornale, involontariamente causato la violazione contestata - non costituiscono causa esimente dal rispetto della normativa di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombeno, comunque, sull' esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito non dimostrati in atti. Non ricorre nella fattispecie in esame un'ipotesi di impossibilità oggettiva intrinseca alla natura stessa della prestazione, tale da costituire un impedimento per il fornitore di servizi di media audiovisivi ad adempiere all'obbligo previsto dalla normativa vigente che, nel caso di specie, prevede il non superamento dei limiti di affollamento pubblicitario previsti, bensì solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell'obbligato, derivante, ad esempio, da un impedimento sorto nella sfera interna della sua organizzazione tecnica e gestionale, in quanto tale, pertanto, non in grado di rilevare ai fini della liberazione del fornitore stesso dall'adempimento dell'obbligo in questione.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 si definisce “*fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21*”;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 3, comma 1, lett. r) la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione del fatto che la violazione è stata riscontrata in una sola fascia oraria di un solo giorno tra quelli monitorati e che lo sfioramento percentuale riscontrato è lievemente superiore alle percentuali consentite dalla legge (0.44%).

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

C. Personalità dell'agente

La società Tele Liguria Sud S.C.R.L., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2021, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 89.176 e un bilancio in utile;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Tele Liguria Sud S.C.R.L., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario trasmesso su LCN 15, con sede legale in La Spezia, Via Don Minzoni, n. 64, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con*



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

delibera n. 115/23/CSP” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 115/23/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba